



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Corobbo 1 - P.I. 00218530244

Tel. 0444/951601 – Fax 0444/951630

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 19.11.2019

INDICE

ART. 1 - Mobilità del Personale e procedura selettiva per la mobilità volontaria	4
ART. 2 - Modalità di accesso	4
ART. 3 - Copertura dei posti	5
ART. 4 - Requisiti generali	5
ART. 5 - Procedure concorsuali: Responsabile del Procedimento	5
ART. 6 - Bando di concorso	5
ART. 7 - Domanda di ammissione al Concorso	6
ART. 8 - Documenti da allegare alla domanda	7
ART. 9 - Termine utile per la presentazione delle domande di ammissione	7
ART. 10 - Diffusione del Bando di Concorso	8
ART. 11 - Riapertura del termine e revoca del Concorso	8
ART. 12 - Ammissione ed esclusione dal Concorso	8
ART. 13 - Irregolarità delle domande	9
ART. 14 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	9
ART. 15 - Commissione Esaminatrice	9
ART. 16 - Valutazione dei titoli e punteggio massimo agli stessi attribuibile	10
ART. 17 - Valutazione dei titoli di studio	11
ART. 18 - Valutazione dei titoli di servizio	11
ART. 19 - Valutazione del curriculum professionale	12
ART. 20 - Valutazione dei titoli vari	12
ART. 21 - Valutazione delle prove di esame	12
ART. 22 - Pubblicità delle valutazioni attribuite	13
ART. 23 - Diario delle prove	13
ART. 24 - Preselezioni	13
ART. 25 - Prove concorsuali	13
ART. 26 - Prova scritta	13
ART. 27 - Prova pratica	14
ART. 28 - Prova orale	14
ART. 29 - Svolgimento delle prove scritte	14
ART. 30 - Criteri di Valutazione delle prove scritte	14
ART. 31 - Svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico	15
ART. 32 - Valutazione delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico	15
ART. 33 - Svolgimento della prova orale e colloquio	15
ART. 34 - Criteri di valutazione della prova orale o del colloquio	16
ART. 35 - Punteggio finale delle prove d'esame e dei titoli	16
ART. 36 - Graduatoria dei candidati	16
ART. 37 - Assunzione di personale tramite l'utilizzo di graduatorie di altri enti	16
ART. 38 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina	17
ART. 39 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali	17
ART. 40 - Assunzioni in Servizio	17
ART. 41 - Procedure per l'assunzione mediante pubblica selezione	19
ART. 42 - Commissione Esaminatrice per le pubbliche selezioni	19
ART. 43 - Finalità della selezione - contenuto delle prove	20
ART. 44 - Indici di riscontro	20
ART. 45 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione	20
ART. 46 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità	20
ART. 47 - Procedure per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego	20
ART. 48 - Rapporti di lavoro a tempo determinato. Modalità di costituzione del rapporto	21
ART. 49 - Abrogazioni	22
ART. 50 - Entrata in vigore	22

<u>ALLEGATO I</u> : INDICI DI RISCONTRO DELLE IDONEITÀ NELLE SELEZIONI	23
<u>ALLEGATO II</u> : TIPOLOGIA PROVE SELETTIVE - TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI DELL'ENTE E - MODALITA' DI RECLUTAMENTO E PROVE SELETTIVE	24
<u>ALLEGATO III</u> : TIPOLOGIA PROVE SELETTIVE	26
<u>ALLEGATO IV</u> : TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO ALLE VARIE CATEGORIE FUNZIONALI	28

ART. 1 - Mobilità del personale e procedura selettiva per la mobilità volontaria

1. Per mobilità esterna si intende il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165 del 30/03/2001 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
2. La mobilità esterna può attuarsi, nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dalla normativa per i posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa categoria funzionale e per il medesimo profilo professionale;
3. Il procedimento inizia con la predisposizione di un avviso di mobilità contenente la categoria, il profilo professionale e la descrizione del posto da ricoprire;
4. Nell'avviso viene indicato il termine entro il quale possono essere presentate le istanze, il quale a norma di legge deve essere pari a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso. L'istanza di mobilità deve essere corredata da curriculum personale e possibilmente dal Nulla Osta rilasciato dall'Ente di origine;
5. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del comune, per la stessa durata di cui al comma 4;
6. Delle istanze di mobilità pervenute viene formata idonea graduatoria a cura dell'ufficio personale.
7. La commissione procede alla valutazione tenendo conto:
 - dei titoli di studio e di specializzazione del richiedente e della sua formazione
 - del colloquio;
8. L'istruttoria e la valutazione è svolta dal Segretario Comunale, anche tramite colloquio.
9. L'Amministrazione non è comunque obbligata a concludere il procedimento con l'assunzione.

ART. 2 - Modalità di accesso

1. L'accesso all'impiego presso l'Ente, avviene nel rispetto del disposto di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, avviene anche per le assunzioni a tempo parziale, attraverso una delle seguenti modalità previste nel bando:
 - a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
 - b) per selezione a tempo determinato, per titoli e/o colloquio, secondo quanto disposto all'art. 24 del presente regolamento;
 - c) per utilizzo e scorrimento di graduatorie proprie in corso di validità, o di altri enti, come stabilito all'art.38 del presente regolamento;
 - d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro dove trovano applicazione gli artt. dal 29 al 32 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, nonché mediante le convenzioni previste dall'art. 11 della medesima legge dalle persone disabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa per le quali trovano applicazione gli artt. dal 29 al 32 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il Comune può, altresì, avvalersi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

3. L'Amministrazione può adottare, quando le circostanze o la figura professionale lo richiedano, il metodo della preselezione con prove che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali, così da ammetterli alle prove selettive nell'ambito del concorso, bandito dall'Ente.

ART. 3 - Copertura dei posti

1. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali entro il limite di validità della graduatoria di merito.
2. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.
3. Nel bando di promulgazione del concorso l'Amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando di concorso, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, ove normativamente possibile

ART. 4 - Requisiti generali

1. Per i requisiti generali si rimanda a quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 - Procedure concorsuali

1. Il Segretario Comunale è responsabile dell'intero procedimento concorsuale e, in particolare:
 - della sottoscrizione e diffusione del bando di concorso;
 - dell'approvazione della graduatoria finale, previa verifica dei titoli dichiarati e prodotti;
 - dei successivi adempimenti di assunzione, compresa la stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 6 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico deve contenere:
 - a. il numero, la categoria e l'eventuale profilo professionale dei posti messi a concorso, con il relativo trattamento economico;
 - b. la possibilità per i posti part-time, della loro successiva trasformazione in tempo pieno;
 - c. le percentuali dei posti eventualmente riservati da leggi a favore di determinate categorie o riservati al personale interno;
 - d. i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione al concorso, ivi compreso, eventualmente, il limite di età previsto per l'accesso;
 - e. l'eventualità che la condizione di privo di vista sia impedimento alla partecipazione al concorso ai sensi e alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 120 del 28/3/1991;
 - f. il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - g. le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;
 - h. i documenti e i titoli da allegarsi alla domanda;
 - i. la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 12/3/99, n. 68;
 - j. i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibili singolarmente e per categorie di titoli;

- k. l'avviso per la determinazione del diario e la sede dell'eventuale preselezione, delle prove scritte, pratiche ed orali;
 - l. le materie oggetto delle prove scritte ed orali;
 - m. il contenuto delle prove pratiche;
 - n. la votazione minima richiesta per l'ammissione alla seconda prova scritta e/o pratica e alla prova orale;
 - o. i titoli che danno luogo a precedenza ed a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
 - p. la citazione del D.Lgs. 10/4/1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto anche dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.;
 - q. i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori e la relativa documentazione da produrre per la costituzione del rapporto di lavoro;
 - r. il numero di candidati ammessi, oltre il quale viene effettuata la preselezione;
 - s. ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile, tenendo altresì conto di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non per atto dell'organo competente, assunta prima della chiusura del concorso e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell'istanza, per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data di pubblicazione del bando.
3. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 127/97, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o alle oggettive necessità dell'Amministrazione, da stabilirsi di volta in volta all'atto dell'approvazione del bando di concorso.

ART. 7 - Domanda di ammissione al Concorso

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta e sottoscritta dal candidato su carta semplice, secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, senza necessità di autenticazione.
2. Gli aspiranti, nella domanda, devono:
 - a) individuare il concorso al quale intendono partecipare;
 - b) dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - b.1) il nome ed il cognome;
 - b.2) la data ed il luogo di nascita;
 - b.3) il possesso della cittadinanza: cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); appartenenza ad uno degli stati membri dell'Unione Europea, salvo le eccezioni di legge; cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. È "*regolarmente soggiornante*", ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., lo straniero extracomunitario in possesso di: carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per: motivi di lavoro subordinato o autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi familiari (familiari in regola con il soggiorno).
 - b.4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - b.5) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
 - b.6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

- b.7) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, individuando lo specifico titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'autorità scolastica che l'ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito (solo per il Diploma di Laurea indicare giorno, mese e anno di conseguimento);
 - b.8) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva previsti dagli ordinamenti dei paesi di appartenenza;
 - b.9) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, come individuati nell'art. 5 del D.P.R. 487/94;
 - b.10) l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
 - b.11) la residenza nonché la precisa indicazione del domicilio e del recapito, con l'impegno da parte dei candidati di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo al Comune.
3. Nel caso in cui il bando preveda un limite massimo di età il candidato dovrà specificatamente indicare i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione o esenzione di tale limite.

ART. 8 - Documenti da allegare alla domanda

1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione in originale o in fotocopia autocertificata in carta semplice:
- documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
 - curriculum professionale;
 - eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;
 - tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento;
 - eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di disabile;
 - un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto dagli interessati.
2. Tutti i documenti non obbligatori che i candidati intendano presentare in allegato alla domanda di ammissione al concorso possono essere temporaneamente autocertificati con dichiarazione in carta libera. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati, nei termini richiesti dall'Amministrazione, se non diversamente acquisibile dall'Amministrazione stessa.
3. Per l'autocertificazione dei documenti di cui al precedente comma potranno essere utilizzati i moduli predisposti dall'Amministrazione, in quanto compatibili.

ART. 9 - Termine utile per la presentazione delle domande di ammissione

1. La domanda d'ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice, deve essere trasmessa entro il termine perentorio indicato nel bando e può essere presentata secondo le seguenti modalità, da indicarsi espressamente nel bando:
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico;
 - tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Gambugliano - Servizio Personale;
 - per via telematica mediante la posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82;

2. Vengono accettate come validamente inviate le domande di ammissione a concorso o selezione pervenute entro il termine di scadenza della presentazione delle stesse.
3. La data di spedizione delle domande é stabilita e comprovata:
 - dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
 - dal timbro e data apposto a cura dell'Ufficio Protocollo;
 - dalla certificazione del sistema informatico, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.
6. La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione deve riportare sulla facciata in cui è scritto l'indirizzo l'indicazione "CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE" specificando la selezione di cui si tratti.

ART. 10 - Diffusione del Bando di Concorso

1. Il bando di concorso pubblico o selezione deve essere affisso all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
2. È pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 11 - Riapertura del termine e revoca del Concorso

1. L'Amministrazione può stabilire di riaprire, per una sola volta, il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente del concorso.
2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pubblico

ART. 12 - Ammissione ed esclusione dal Concorso

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande la Commissione all'uopo nominata, procede a:
 - a) verificare l'avvenuta diffusione del bando in conformità ai precedenti articoli e a descrivere, in un verbale, le modalità di diffusione seguite;
 - b) riscontrare le domande ed i documenti ai fini della loro ammissibilità;
2. La stessa dichiara quindi l'ammissibilità delle domande regolari, da regolarizzare l'esclusione di quelle irregolari e provvede quindi a far pubblicare all'albo pretorio e sul sito "Amministrazione Trasparente" sezione concorsi l'elenco degli ammessi che assume valore di notifica all'interessato.
3. Le domande pervenute successivamente alla data di adozione della determinazione di ammissibilità, ancorché spedite entro il termine di scadenza per la presentazione, non verranno prese in considerazione.
4. L'ammissibilità verrà adottata non prima di cinque giorni lavorativi dal termine di scadenza del bando.

ART. 13 - Irregolarità delle domande

1. Sono sanabili soltanto le seguenti irregolarità od omissioni rilevate:
 - incompletezza di una o più dichiarazioni contenute nella domanda, ad eccezione di quelle relative alle generalità, data e luogo di nascita, domicilio o recapito, ove non siano rilevabili implicitamente dalla documentazione eventualmente allegata;
 - mancato versamento della tassa concorsuale.
2. La sanatoria delle irregolarità di cui sopra dovrà avvenire entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio personale. Trascorso tale termine senza che la regolarizzazione sia avvenuta il candidato dovrà essere escluso dal concorso.
3. L'esclusione ha luogo nei seguenti casi:
 - la domanda di partecipazione al concorso è pervenuta fuori termine;
 - il mancato possesso dei requisiti richiesti nel bando di concorso.

ART. 14 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

1. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, che deve in ogni caso seguire le prove scritte, ma precedere la loro valutazione, predeterminandone i criteri, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 487/94, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23/6/1992, n. 352, con le modalità ivi previste.
3. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di scadenza del relativo bando. L'inosservanza di tale termine sarà giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Sindaco.

ART. 15 - Commissione Esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici per esami, per titoli ed esami o delle prove selettive pubbliche o interne nominata dalla Posizione Organizzativa dell'Ufficio oggetto della procedura concorsuale, è composta nel seguente modo:
 - Dal Segretario Comunale che la presiede.
 - Dalla Posizione Organizzativa dell'Ufficio di cui si bandisce il posto;
 - Da altro dipendente del Comune o di altro Comune di categoria almeno pari a quella messa a concorso o da un esperto esterno, entrambi in possesso dei requisiti professionali necessari.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente almeno alla cat. C del Comune o di un dipendente di altro Comune.
3. Ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001, non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi), in conformità all'art. 29 del sopra citato Decreto Legislativo salva motivata impossibilità.
4. Le commissioni possono essere altresì integrate, anche limitatamente ad alcune fasi della procedura concorsuale (prova preselettiva o prove d'esame o altra fase) da membri aggiunti interni/esterni esperti in lingua straniera, in psicologia del lavoro o altre discipline analoghe, in

grado di valutare l'attitudine, l'orientamento al risultato e le motivazioni del candidato. I membri aggiunti esauriscono il loro compito con la valutazione, da parte della commissione esaminatrice, di idoneità o non idoneità.

5. Non possono far parte della stessa Commissione di concorso, in qualità di componente, né di segretario, né di membro di vigilanza, i membri o i coniugi degli stessi che si trovino in situazione di grave inimicizia, o che siano uniti da vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da vincolo di parentela fino al 4° grado compreso, con altro componente o con uno dei candidati partecipanti al concorso.
6. La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità per i commissari e tra questi e i candidati, viene effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori.
7. Esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile dovrà essere fatta dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti i membri della Commissione e dal segretario nella prima seduta di insediamento una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti.
8. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopracitate, è tenuto a dimettersi immediatamente.
9. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza ab origine di uno dei citati impedimenti, le operazioni di concorso effettuate sino a quel momento sono annullate.
10. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura concorsuale si procede unicamente alla surrogazione del componente interessato.
11. Le incompatibilità devono essere dichiarate anche da chi né abbia conoscenza diretta.
12. Il Presidente della Commissione ed i componenti, che accertino la sussistenza di condizioni d'incompatibilità sospendono immediatamente i lavori ed il Presidente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Personale, trasmettendogli copia del verbale.
13. In una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopra citate, la Posizione Organizzativa più anziana di età del Comune, pertanto, provvede:
 - alla surrogazione del Presidente della Commissione Esaminatrice avocando a se la funzione o individuando altra figura titolare di P.O. del Comune o di altro Comune;
 - alla surrogazione degli altri componenti la Commissione Esaminatrice per i quali sussiste la condizione di incompatibilità, nel rispetto delle regole di cui sopra;
 - alla surrogazione dei membri aggiunti con altre figure professionali per i quali sussiste la condizione di incompatibilità.
14. I componenti la commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.
15. Quando le prove selettive o preselettive abbiano luogo in più sedi, si costituisce, presso ciascuna sede, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della Commissione, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione, designato dal Segretario Comunale.
16. Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tutti i componenti.
17. Ai Componenti delle Commissioni, ad eccezione dei dipendenti dell'Ente, è corrisposto un compenso la cui misura è stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995.
18. Le sedute della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente.
19. Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, dal D.P.R. 693/96 e dalla Legge n. 127/97.

ART. 16 - Valutazione dei titoli e punteggio massimo agli stessi attribuibile

Punteggio

1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
-

- a) punti 30 per ciascuna prova scritta;
- b) punti 30 per ciascuna prova teorico pratica;
- c) punti 30 per la prova orale;
- d) punti 10 per i titoli.

Valutazione dei titoli

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente art. 16 sono così ripartiti:

I Categoria	Titoli di studio	punti: 4
II Categoria -	Titoli di servizio	punti: 3
III Categoria -	Curriculum formativo professionale	punti: 2
IV Categoria	Titoli vari e culturali	punti: 1

2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

ART. 17 - Valutazione dei titoli di studio

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:

PUNTI	VOTO IN /110	VOTO IN /100	VOTO IN /60	VOTO MEDIANTE GIUDIZIO	VOTO IN /10
1	77-88	70-80	42-48		7
2	89-99	81-90	49-54	BUONO	8
3	100-104	91-94	55-57		9
3,5	105-109	95-99	58-59	DISTINTO	
4	110 E 110 CON LODE	100 E 100 CON LODE	60	OTTIMO	10

2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

ART. 18 - Valutazione dei titoli di servizio.

1. I complessivi 3 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

- a) servizio prestato con profilo professionale corrispondente a quello messo a concorso, in categorie pari o superiori del posto a concorso: (ogni quattro mesi consecutivi)

stessa categoria o superiore

punti: 0,25

- b) servizio militare:

- in applicazione dell'art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
- 1) servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (punti 0,15 ogni quattro mesi);
 - 2) servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico (punti 0,10 ogni quattro mesi).
2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
 3. In caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior punteggio, ritenendosi in esso assorbito quello cui compete il minor punteggio;
 4. non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del servizio;
 5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di enti diversi da quelli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001.

ART. 19 - Valutazione del curriculum professionale

1. Nel curriculum formativo e professionale (max punti 2), sono valutate le esperienze lavorative diverse da quelle di cui all'art.18, le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi i tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi conferiti da enti pubblici.
2. La valutazione avviene nel modo seguente:
 - esperienza lavorativa, attinente al posto messo a concorso, svolta presso la P.A.: punti max. 1,20 per periodi complessivi superiori ad anni uno. Punti 0,30 per anno.
 - esperienza lavorativa, attinente al posto messo a concorso, svolta presso privati: punti max. 0,50 per periodi complessivi superiori ad anni due. Punti 0,25 per anno.
 - attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi conferiti da enti pubblici : max punti 0,30
3. Nessun punteggio viene attribuito al curriculum di contenuto irrilevante.

ART. 20 - Valutazione dei titoli vari.

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, circa l'attinenza del titolo di studio al posto messo a concorso, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti.
2. Sono considerati titoli vari, tutti i titoli attinenti alla formazione dei candidati, non considerati come requisito per l'accesso alla selezione: max 0,25 per ogni titolo attinente (laurea, dottorato, abilitazione alla professione, master di durata superiore 600 ore).

ART. 21 - Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.
2. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:
 - a prove scritte;

- b prove pratiche;
- c prove orali.

Articolo 22 - Pubblicità delle valutazioni attribuite

1. Al termine di tutte le operazioni relative alle singole prove (prima prova scritta, seconda prova scritta e prova orale), la Commissione, dovrà esporre, sul sito internet del Comune, l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova stessa, con a fianco di ciascuno il punteggio attribuito.

ART. 23 - Diario delle prove

1. Il diario delle prove scritte e pratiche, nonché la data della eventuale preselezione, può essere indicato nel bando di concorso, oppure comunicato ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.
2. Ai fini della comunicazione del diario delle prove e della eventuale preselezione, a tutti i candidati, assume valore di notifica, agli stessi la pubblicazione sul sito internet del Comune nella prima pagina iniziale di apertura del sito.
3. Le prove del concorso, sia scritte che orali che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi del D.Lgs. 8/3/1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

ART. 24 - Preselezioni

1. È possibile espletare forme di preselezione da prevedersi nel bando di concorso. L'ufficio personale quando si ravvisano le condizioni avvia la procedura per l'affidamento dell'incarico per la gestione della pre-selezione a ditta o soggetti specializzati e ne dà comunicazione alla Commissione esaminatrice.
2. La preselezione viene effettuata a cura della medesima Commissione esaminatrice del concorso o svolta alla sua presenza a cura di ditte specializzate, consiste in un'unica prova da svolgersi attraverso appositi test bilanciati il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d'esame e, se ritenuto opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire.
3. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che si classificano entro il 15° posto nella graduatoria e tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Possono essere ammessi un numero superiore di candidati, in relazione al numero dei posti messi a concorso, da indicare nel Bando.
4. L'ordine dell'elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondo criteri di valutazione predeterminati.
5. La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso.

ART. 25 - Prove concorsuali

1. Le prove concorsuali si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale.

ART. 26 Prova scritta

1. La prova scritta può essere teorica, teorico-pratica o pratica. Si intende:

a) per prova scritta teorica:

quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova; la stessa può consistere anche nella soluzione di test a risposta multipla, con modalità da disciplinare nel bando di concorso;

b) per prova scritta teorico - pratica:

quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

c) per prova scritta pratica:

quella che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.

ART. 27 - Prova pratica

1. La prova pratica tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

ART. 28 - Prova orale

1. Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione ed esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e conoscenza degli elementi di base di informatica (pacchetto Office).

ART. 29 - Svolgimento delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte e orale sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, con le modalità di cui all'art. 23.
2. Le prove scritte d'esame devono essere svolte nel termine massimo di sei ore e vengono decise dalla Commissione, in relazione al posto messo a concorso.
3. I candidati che si presentano per sostenere la prova scritta, dopo che sia stata effettuata l'apertura delle buste contenenti l'oggetto della prova, non sono ammessi a sostenerla.
4. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prima prova scritta mediante elenco che sarà affisso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, a firma del Presidente della commissione.

ART. 30 - Criteri di Valutazione delle prove scritte

1. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di punti 30 (punti 10 per ogni Commissario).

2. Quando si effettua la valutazione delle prove, si terrà conto della valutazione fatta dall'eventuale membro aggiunto, anche di sola idoneità, con le modalità previste dal bando di concorso;
3. Non possono essere ammessi alla eventuale seconda prova scritta e alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30.

ART. 31 - Svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico

1. Per lo svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico la Commissione esaminatrice farà in modo che i candidati possano disporre, in eguale misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di eguale spazio operativo e quanto altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria.
2. La Commissione esaminatrice deve proporre un numero di prove non inferiore a tre e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, fa procedere alla scelta delle prove oggetto d'esame.
3. Nelle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico, ove il tempo impiegato dal candidato per realizzare il manufatto o portare a termine tale prova costituisce elemento di valutazione da parte della Commissione, la stessa deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per garantire l'anonimato, compatibilmente con le caratteristiche della prova medesima.
4. Tali accorgimenti potranno riprodurre quelli prescritti per le prove scritte od essere altri più aderenti alle caratteristiche della prova e dovranno essere determinati dalla Commissione al momento della individuazione della prova stessa.
5. Quando lo svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico comporti l'immediata valutazione da parte della Commissione esaminatrice, è necessaria la partecipazione di tutti i suoi componenti.

ART. 32 - Valutazione delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico

1. Per la valutazione delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei prodotti in base agli elementi essenziali degli stessi, individuati in sede di formulazione della prova ove preventivamente previsto, tenendo altresì presente il tempo impiegato dal candidato per rendere quanto richiesto.

ART. 33 - Svolgimento della prova orale e del colloquio

1. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti e del punteggio dei titoli mediante elenco che sarà affisso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, a firma del Presidente della commissione.
2. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di esame previste dal bando di concorso.
3. Ad ogni candidato devono essere rivolte almeno tre domande, le quali devono presentare un identico grado di difficoltà.
4. All'uopo la Commissione esaminatrice prepara, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, gruppi di domande, almeno pari al numero dei concorrenti ammessi alla prova orale o al colloquio, per consentire di eliminare i gruppi di domande estratte dai concorrenti stessi.
5. Per ogni sessione effettuata la Commissione procederà al sorteggio di una lettera dell'alfabeto, oppure al sorteggio di un numero, per individuare l'ordine di entrata dei candidati.

6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, ad eccezione del momento in cui la Commissione esaminatrice esprime il proprio giudizio sul candidato al termine di ogni singolo colloquio.
7. Quando si effettua la valutazione della prova orale, si terrà conto della valutazione fatta dall'eventuale membro aggiunto, anche di sola idoneità, nei termini previsti dal Bando.

ART. 34 - Criteri di valutazione della prova orale o del colloquio

1. La prova orale o il colloquio si intendono superati con una votazione di almeno 21/30.
2. Al termine dell'intera prova orale, o di colloqui, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami, sempre a firma del Presidente della Commissione con i relativi punteggi attribuiti.

ART. 35 - Punteggio finale delle prove d'esame e dei titoli

1. Il punteggio finale delle prove di esame è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle singole prove scritte (media delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico), sommata alla votazione conseguita nella prova orale o colloquio a cui si aggiunge il punteggio dei titoli.

ART. 36 - Graduatoria dei Candidati

1. Per la formazione delle graduatorie trovano applicazione le disposizioni dettate dal D.P.R. 9/5/1994, n. 487, art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
3. La graduatoria, durante il suo periodo di validità, può essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalle vigenti norme.
4. In caso di utilizzo delle graduatorie da parte di altri Enti lo scorrimento delle stesse deve avvenire nel rispetto dell'ordine di posizione. In tal caso l'assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell'idoneo e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza della posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa.

ART. 37 - Assunzione di personale tramite l'utilizzo di graduatorie di altri enti

1. Il Comune, di rimando a quanto disposto dall'art.2 del regolamento, ha facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, attingendo i relativi nominativi dalle graduatorie concorsuali approvate da altri enti del medesimo comparto ed ancora in corso di validità, per categorie e profili professionali corrispondenti, sotto il profilo giuridico ed economico, a quelli di cui necessita il Comune medesima qualora non possieda graduatorie vigenti;
2. E' in facoltà del candidato utilmente collocato in graduatoria accettare la propria assunzione presso un ente diverso da quello presso il quale ha effettuato le prove concorsuali, senza penalizzazioni di sorta alla propria posizione in caso di rinuncia.
3. E' possibile che anche altri Enti del Comparto possano attingere dalle graduatorie concorsuali di questo Ente, previo rilascio del relativo nulla osta.
4. Qualora sia stato autorizzato lo scorrimento di una graduatoria per un posto a tempo indeterminato da parte di un altro Ente, con stipula del contratto di lavoro, l'ulteriore

scorrimento della graduatoria da parte del Comune si riferirà al candidato successivo a quello nominato da altro Ente.

5. Il ricorso all'utilizzo della graduatoria viene determinata dal Segretario Comunale sulla base della previsione degli atti di programmazione del Fabbisogno del Personale oppure previa apposita deliberazione di Giunta Comunale.
6. Il suddetto Responsabile è altresì competente a stipulare gli accordi preventivi di cui al precedente comma 2 nonché ad autorizzare lo scorrimento delle graduatorie su richiesta di altri Enti;

ART. 38 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione e il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età (solo se esplicitamente richiesto dall'Ente), già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
2. La suddetta documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso.
3. I candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 12/03/1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori purché, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i competenti uffici del lavoro e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

ART. 39 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali

1. Il Segretario Comunale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali e delle risultanze sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso, con propria Determinazione.
2. Qualora il Segretario Comunale riscontri irregolarità, procede come segue:
 - a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire inequivocabilmente, errore di esecuzione, procede direttamente alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di idoneità;
 - b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero rilevata la palese incongruenza o contraddizione, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione esaminatrice con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali;
 - c) Qualora il Presidente della commissione esaminatrice non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o - se riunita - non intenda cogliere le indicazioni ricevute, procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali e all'invio degli atti alla Giunta Comunale con proposta di annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

ART. 40 - Assunzioni in Servizio

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Regioni - Enti Locali, in vigore.
2. Competente a stipulare il contratto per il Comune è il Responsabile Amministrativo.
3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
 - tipologia del rapporto di lavoro;
 - data di inizio del rapporto di lavoro;
 - categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
 - mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
 - durata del periodo di prova;
 - sede di destinazione dell'attività lavorativa;
 - termine finale in caso di contratto di lavoro a tempo determinato e nominativo del personale in sostituzione del quale viene eventualmente effettuata l'assunzione.
4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. In quest'ultimo caso il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnato, nell'ambito delle tipologie previste dal Contratto Collettivo Nazionale Comparto Regioni - Enti Locali in vigore.
 - a) L'Amministrazione, inoltre, invita il candidato a presentare la documentazione, come sotto descritta, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, che può essere incrementato di ulteriori 15 giorni in casi particolari; nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2000; in caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione (per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8 del predetto Contratto)
6. Esso deve sottoporsi, durante il periodo di prova, ad accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato, ai fini della valutazione della propria idoneità alla mansione specifica presso il medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 indicato dal Comune. Per talune qualifiche indicate dal medico competente dell'Ente, la cui idoneità al posto deve essere certificata sulla base di appositi esami di laboratorio o visite specialistiche, l'ufficio del personale provvederà a comunicare agli interessati le modalità con le quali devono sottoporsi ad accertamenti sanitari le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
7. Per gli appartenenti alle categorie protette il certificato medico deve contenere, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalide risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che la natura ed il grado di invalidità è compatibile con le mansioni da svolgere. Se il giudizio sanitario è sfavorevole è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Le spese e le indennità relative sono a carico dell'interessato.
8. Se il candidato non si presenta senza giustificato motivo o rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari ovvero se il giudizio sanitario è sfavorevole egli decade dal diritto di nomina.
9. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito a pena di decadenza.

10. L'Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore nominato ha l'idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare.
11. Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l'interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una visita collegiale di controllo.
12. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario dell'ULSS territorialmente competente, da un medico di fiducia dell'Amministrazione e da un medico designato dall'interessato.
13. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all'una o all'altra visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, egli decade dall'impiego.
14. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 7 e non presentandosi il candidato per la stipulazione del contratto, nel termine assegnato, questi viene dichiarato decaduto dalla graduatoria e si procede con il secondo classificato.
15. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza 7 luglio 1995, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487.
16. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico, di norma non sarà concessa l'autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro Ente, prima del compimento del quinto anno di servizio. È fatta comunque salva la possibilità che la Giunta Comunale conceda l'autorizzazione previa acquisizione del parere obbligatorio (entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta) della P.O. cui è assegnato il dipendente. La Giunta Comunale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 41 - Procedure per l'assunzione mediante pubblica selezione

1. Le assunzioni mediante pubblica selezione avvengono secondo le disposizioni del Capo III del D.P.R. 487/94.
2. Il Comune effettua le assunzioni fino alla categoria B1, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2/1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
3. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste della Sezione Circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente.
4. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962, ai sensi dell'art. 23 c. 2 del citato DPR 487/94 .

ART. 42 - Commissione Esaminatrice per le pubbliche selezioni

1. La Commissione esaminatrice per le prove selettive previste dal capo III del D.P.R. 487/94, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 del D.Lgs. 28/2/1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, deve essere composta da:
 - da un esperto interno con funzioni di Presidente scelto dal Segretario Comunale;
 - due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso, individuati dal Responsabile incaricato della Presidenza nell'ambito della Dotazione organica dell'Ente e/o di altri Comuni.
 - un segretario, individuato tra il personale interno all'Ente con funzioni amministrative.
2. La Commissione, nominata dalla Posizione Organizzativa a cui è destinata la copertura del posto, decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti.
3. Per quanto riguarda i compensi alle Commissioni esaminatrici delle pubbliche selezioni si fa riferimento all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 43 - Finalità della selezione - contenuto delle prove

1. Il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
2. Le prove di selezione sono effettuate secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede, determinati secondo il disposto dell'art. 27, 2 comma del D.P.R. 487/94 dalla Commissione esaminatrice subito prima dell'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi.

ART. 44 - Indici di riscontro

1. Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione.
2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna categoria e sono definiti sulla base di elementi fissi.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.
4. Per ogni categoria funzionale gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito. Gli indici di valutazione ed i criteri di individuazione dell'idoneità sono quelli previsti nella tabella allegata al presente Regolamento.

ART. 45 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione

1. Le operazioni di selezione, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.P.R. 487/94, sono curate dalla stessa Commissione esaminatrice, fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.
2. Ove alla procedura avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato partecipino anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservati, la Commissione forma soltanto per essi la graduatoria di merito.
3. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il Segretario Comunale, su segnalazione dell'organo selezionatore, comunica alla competente Sezione Circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento la stessa Commissione esaminatrice rinnova le operazioni di selezione.
4. Per l'assunzione in servizio si applica il precedente art. 41.

ART. 46 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità

1. La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:
 - a. il giorno e l'ora di svolgimento delle prove;
 - b. il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.

2. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono comunicati al pubblico mediante un apposito avviso da affliggersi all'Albo dell'Ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute.
3. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.
4. La selezione é effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla Sezione Circoscrizionale.
5. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica l'identità.
6. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, a sessanta minuti.
7. Per le sperimentazioni lavorative il tempo é fissato in relazione alle loro caratteristiche.
8. Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.
9. Il giudizio della Commissione é reso seguendo gli indici di riscontro di cui all'allegato.

ART. 47 - Procedure per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego

1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, avvengono secondo le modalità degli articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. 487 del 9/5/1994, in quanto compatibili con i disposti del D.Lgs. medesimo.

ART. 48 - Rapporti di lavoro a tempo determinato. Modalità di costituzione del rapporto

1. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, di rimando a quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento, avviene nell'ambito delle previsioni di legge e contrattuali con le modalità di seguito indicate:
 - le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per i quali é prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso alla competente Agenzia per l'Impiego, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988, che qui si intendono richiamate;
 - il reclutamento del restante personale, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 42 - 2° comma - riferibile a figure professionali ascrivibili fino alla categoria C, avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicate nell'apposito avviso di reclutamento.
2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari.
3. La pubblicazione dell'avviso di selezione avviene all'albo pretorio dell'ente per una durata pari ad almeno quindici giorni. Il termine per la presentazione delle domande é pari a giorni dieci decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo. Le domande devono essere presentate solo ed esclusivamente tramite le modalità indicate nell'art.9 del presente regolamento.
4. Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno ed a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento, il Comune predisporrà apposita graduatoria, sulla base delle prove e/o dei titoli che i candidati produrranno in allegato alla domanda di ammissione, i quali verranno valutati in analogia con quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento.

5. All'espletamento della prova selettiva attende una apposita Commissione, nominata in analogia a quanto disposto dall'art. 15 del presente Regolamento.
6. La prova selettiva é intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla categoria e profili professionali relativi all'incarico da attribuire, mediante la soluzione - in tempo predeterminato dalla Commissione esaminatrice - di appositi quiz a risposta multipla sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone di punti 30 (punti 10 per ogni Commissario). Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.
7. La graduatoria di merito é formulata sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli di ammissione, la votazione conseguita nella prova selettiva.
8. La presentazione dei documenti di rito e di quelli attestanti il possesso dei requisiti culturali e professionali dichiarati nella domanda, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'assunzione.
9. Per l'assunzione in servizio si applica il precedente articolo 41.

ART. 49 - Abrogazioni

È abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia di organizzazione contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente Regolamento.

ART. 50 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte della Giunta Comunale, con efficacia anche per le procedure amministrative in corso di esecuzione

Copia del presente Regolamento, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.

ALLEGATO I : INDICI DI RISCONTRO DELLE IDONEITÀ NELLE SELEZIONI

CATEGORIA 'A'	PUNTEGGIO ATTRIBUITO		
	OTTIMO	SUFFICIENTE	SCARSO
Capacità d'uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari all'esecuzione del lavoro	3	2	1
Conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro	3	2	1
Grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito delle istruzioni dettagliate	3	2	1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro	3	2	1

CATEGORIA 'B1'	PUNTEGGIO ATTRIBUITO		
	OTTIMO	SUFFICIENTE	SCARSO
Capacità d'uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso	3	2	1
Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in connessione a quello di altri soggetti facenti parte o no della propria unità operativa	3	2	1
Preparazione professionale specifica	3	2	1
Grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito delle istruzioni dettagliate	3	2	1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro	3	2	1

Dall'esito della/e prova/e o sperimentazione, dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli indici sopraindicati per categoria, il giudizio di “scarso”, “sufficiente” o “ottimo”, ai quali corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 2 e 3.

I giudizi saranno così determinati:

CATEGORIA	PUNTEGGIO	GIUDIZIO FINALE
'A'	Fino a 7	Non idoneo
'A'	Da 8 a 12	Idoneo
'B1'	Fino a 9	Non idoneo
'B1'	Da 10 a 15	Idoneo

Allegato II – TIPOLOGIA PROVE SELETTIVE

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI DELL'ENTE E - MODALITA' DI RECLUTAMENTO E PROVE SELETTIVE

Categoria B1

Titolo di studio richiesto:

Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta.

Prove selettive:

- prova pratico attitudinale;
- prova orale;

Categoria B3

Titolo di studio richiesto:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (intendendosi con tale dizione qualsiasi titolo di studio o professionale di durata pluriennale conseguito dopo la scuola media dell'obbligo) o licenza di scuola media superiore (intendendosi con tale dizione i titoli di studio o professionali conseguiti in istituti e scuole di istruzione secondaria superiore che consentono l'accesso a corsi di laurea o di diploma universitario) in base a quanto richiesto dal bando di concorso. Per particolari profili, il bando può richiedere specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Prove selettive:

- prova pratico attitudinale;
- prova orale;

Categoria C

Titolo di studio richiesto:

Licenza di scuola media superiore (maturità). E' richiesto lo specifico titolo di scuola media superiore sotto indicato per i posti delle seguenti aree:

- area tecnica e tecnico manutentiva: (limitatamente ai profili comportanti specifiche competenze professionali nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche e di difesa e di controllo dell'ambiente, ecc. -) diploma di geometra, di perito industriale o altro diploma indicato nel bando pertinente alla specifica professionalità richiesta;
- area contabile: diploma di ragioniere o titolo superiore attinente il posto messo a concorso.
- area amministrativa: diploma di scuola media superiore o titolo di studio superiore

Prove selettive:

- due prove scritte oppure una prova scritta ed una prova a contenuto teorico pratico;
- prova orale

Categoria D1

Titolo di studio richiesto:

Laurea (L) triennale del nuovo ordinamento o Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali. E' richiesto la Laurea sotto indicata per i posti delle aree seguenti:

- area tecnica e tecnico manutentiva: laurea in ingegneria o architettura nonché abilitazione professionale;
- area economico-finanziaria: laurea in scienze dell'economia, scienze giuridiche, scienze statistiche, matematiche, politiche o altro diploma di laurea con indirizzo o specializzazione in materie economico, finanziarie o contabili;
- area socio assistenziale: limitatamente ai posti che comportino attività di tipo professionale (sociologo, psicologo, ecc.) laurea in sociologia, psicologia od altra laurea attinente la specifica attività e abilitazione professionale ove richiesta;

Prove selettive:

- due prove scritte oppure una prova scritta ed una prova a contenuto teorico pratico;
- prova orale

Categoria D3

Titolo di studio richiesto:

Laurea Specialistica o Magistrale (LS-LM) del nuovo ordinamento o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

E' richiesto la Laurea sotto indicata per i posti delle aree seguenti:

- area tecnica e tecnico manutentiva: laurea in ingegneria o architettura nonché abilitazione professionale;
- area economico-finanziaria: laurea in scienze dell'economia, scienze giuridiche, scienze statistiche, matematiche, politiche o altro diploma di laurea con indirizzo o specializzazione in materie economico, finanziarie o contabili;
- area socio assistenziale: limitatamente ai posti che comportino attività di tipo professionale (sociologo, psicologo, ecc.) laurea in sociologia, psicologia od altra laurea attinente la specifica attività e abilitazione professionale ove richiesta;

Prove selettive:

- due prove scritte oppure una prova scritta ed una prova a contenuto teorico pratico;
- prova orale

Note: Per tutti i profili e categorie con accesso mediante concorso è richiesto il possesso di specifiche conoscenze informatiche e di almeno una lingua straniera. Per le conoscenze informatiche il bando di concorso può prevedere che la prova pratica sia espletata mediante l'utilizzo di strumenti informatici, ovvero la prova orale sia integrata con quesiti in materia informatica e traduzione in italiano di un testo in lingua straniera.

Allegato III - TIPOLOGIA PROVE SELETTIVE

TIPOLOGIA DELLE PROVE	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE
PROVA SCRITTA	1) A contenuto teorico: - stesura di un tema, di una relazione, redazione di uno o più tesine, anche eventualmente di elementi esemplificativi; - quesiti a risposta sintetica; - test bilanciati; - quesiti a risposta multipla - ecc.
	2) A contenuto teorico-pratico: - redazione di atti o provvedimenti; - studi di fattibilità relativi a programmi e progetti o interventi e relative scelte organizzative; - elaborazioni grafiche e/o redazione di progetti corredati, in termini più o meno significativi, da enunciazioni teoriche; - individuazione della soluzione, fra le diverse fornite, ritenuta più adeguata a far fronte a specifiche problematiche; - individuazione di iter procedurali o percorsi operativi; simulazioni di interventi e/o procedimenti collocati in uno specifico contesto di riferimento; - selezione, elaborazione di dati forniti e conseguente predisposizione di atti, schermi e/o proposte risolutive di specifiche problematiche; - individuazione ed illustrazione di una ipotesi riorganizzativa relativa ad una particolare fase procedimentale o percorso operativo; - quesiti a risposta sintetica o test bilanciati a contenuto teorico/pratico; - ecc... N.B. Le suddette modalità di effettuazione delle prove possono essere realizzate anche mediante l'impiego di P.C. e con l'utilizzo degli applicativi informatici di maggior diffusione presso l'Ente.
PROVA PRATICO/ATTITUDINALE	- Impiego di P.C. per attività di video scrittura, codifica, immissione e gestione dati, definizione tabelle, elaborazioni grafiche, ecc., mediante l'utilizzo degli applicativi informatici di maggior diffusione presso l'Ente; - conduzione di macchine operatrici e/o automezzi; - simulazione pratica di interventi in situazioni definite anche mediante l'utilizzo di attrezzature, strumentazione e materiale; - simulazione pratica di assolvimento di funzioni; - realizzazione di opere e/o manufatti; - ecc.

PROVA ORALE	Colloquio individuale a contenuto tecnico professionale Interrogazione del candidato sulle materie previste dal bando al fine di pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisiti nella prova stessa. I quesiti debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i candidati un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza Intervista – colloquio Mezzo di diagnosi complesso che comprende un'interrogazione (colloquio) diretta a trarre una valutazione sulle conoscenze del candidato e/o un rapporto interpersonale (intervista) fra i membri della Commissione o fra il personale specializzato incaricato e il candidato diretto a formulare una valutazione delle caratteristiche personali ritenute importanti per una certa mansione-ruolo (personalità, attitudine, motivazioni, intelligenza, capacità, ecc.); L'intervista deve essere comunque strutturata: - con preventiva descrizione dei comportamenti significativi della mansione; - con predisposizione di scale di valutazione delle risposte; - con eguali domande a tutti i candidati; - con conduzione dell'intervista da parte della stessa persona.
--------------------	---

ALLEGATO IV - TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO ALLE VARIE CATEGORIE FUNZIONALI

per i posti fino alla categoria funzionale B1 compresa

Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta.

per i posti di categoria funzionale B3

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (intendendosi con tale dizione qualsiasi titolo di studio o professionale di durata pluriennale conseguito dopo la scuola media dell'obbligo) o licenza di scuola media superiore (intendendosi con tale dizione i titoli di studio o professionali conseguiti in istituti e scuole di istruzione secondaria superiore che consentono l'accesso a corsi di laurea o di diploma universitario) in base a quanto richiesto dal bando di concorso. Per particolari profili, il bando può richiedere specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Per i posti di categoria funzionale C1

Licenza di scuola media superiore (maturità). E' richiesto lo specifico titolo di scuola media superiore sotto indicato per i posti delle seguenti aree:

- area tecnica e tecnico manutentiva: (limitatamente ai profili comportanti specifiche competenze professionali nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche e di difesa e di controllo dell'ambiente, ecc. -) diploma di geometra, di perito industriale o altro diploma indicato nel bando pertinente alla specifica professionalità richiesta;
- area contabile: diploma di ragioniere o titolo superiore attinente il posto messo a concorso.

Per i posti di categoria funzionale DI

Laurea (L) triennale del nuovo ordinamento o Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali. E' richiesto la Laurea sotto indicata per i posti delle aree seguenti:

- area tecnica e tecnico manutentiva: laurea in ingegneria o architettura nonché abilitazione professionale;
- area economico-finanziaria: laurea in scienze dell'economia, scienze giuridiche, scienze statistiche, matematiche, politiche o altro diploma di laurea con indirizzo o specializzazione in materie economico, finanziarie o contabili;
- area socio assistenziale: limitatamente ai posti che comportino attività di tipo professionale (sociologo, psicologo, ecc.) laurea in sociologia, psicologia od altra laurea attinente la specifica attività e abilitazione professionale ove richiesta;
- area informatica: laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica nonché conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Per i posti di categoria funzionale D3

Laurea Specialistica o Magistrale (LS-LM) del nuovo ordinamento o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

E' richiesto la Laurea sotto indicata per i posti delle aree seguenti:

- area tecnica e tecnico manutentiva: laurea in ingegneria o architettura nonché abilitazione professionale;

- area economico-finanziaria: laurea in scienze dell'economia, scienze giuridiche, scienze statistiche, matematiche, politiche o altro diploma di laurea con indirizzo o specializzazione in materie economico, finanziarie o contabili;
- area socio assistenziale: limitatamente ai posti che comportino attività di tipo professionale (sociologo, psicologo, ecc.) laurea in sociologia, psicologia od altra laurea attinente la specifica attività e abilitazione professionale ove richiesta.